



**CITTÀ DI ALBENGA**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L’AFFIDAMENTO  
FAMILIARE DEI MINORI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 09.07.2012**

## **Art. 1** **Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto dell'affidamento familiare, in applicazione delle seguenti norme:

- Legge 04.05.1983 n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento del minore";
- Legge 28.03.2001 n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile";
- Legge 08.11.2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge Regionale 24.05.2006 n. 12 " Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari".
- Legge 27.05.1991 n. 176 "Ratifica convenzione ONU sui diritti del fanciullo";
- Legge 31.12.1998 n. 476 "Ratifica convenzione protezione minori e adozione internazionale dell'Aja";
- Legge 31.03.2003 n. 77 "Ratifica convenzione Europea diritti dei fanciulli".

## **Art. 2** **Principi e finalità**

1. L'affidamento familiare è un intervento socio-assistenziale che si realizza attraverso un servizio di volontariato sociale, attuato da una famiglia o persona singola, volto a fornire supporto e accoglienza ai bambini che provengono da una famiglia in difficoltà, temporaneamente non in grado di occuparsi di loro, offrendo relazioni interpersonali spontanee, affettivamente significative, ed un'organizzazione di vita rispondente e adattabile ai loro bisogni.

2. L'Ente privilegia tra le forme di affidamento quello a famiglie, soprattutto nei casi di affidamento residenziale.

3. L'affidamento dura il tempo necessario al recupero della famiglia d'origine, con la quale il bambino mantiene un legame e dove, prima o poi, rientrerà.

4. Gli affidamenti di minori sono progettati al fine di assicurare loro accoglienza, mantenimento, educazione, istruzione e adeguate relazioni affettive, tenendo anche conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni.

5. Gli affidamenti sono disposti su proposta dei servizi socio-assistenziali con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, o la tutela o la curatela, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, ovvero in attuazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

### **Art. 3** **Soggetti affidati**

1. Gli interventi di affidamento, regolati dal presente atto, sono rivolti a minori da 0 a 17 anni, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo che, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto messi a disposizione dall'Ente, non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della famiglia di appartenenza.
2. In attuazione dell'art. 1, comma 5, della L. 149/01 che sancisce il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia senza distinzione di etnia, di lingua, di religione e nel rispetto della sua identità culturale, per il minore, quando non sia possibile la sua permanenza nella famiglia di origine, si preferirà l'affidamento in una famiglia che abbia la medesima identità culturale di quella d'origine.
3. Per situazioni particolari e a seguito di presentazione di specifico progetto del Servizio Sociale e approvazione dell'Autorità Giudiziaria competente, l'affido può protrarsi oltre il diciottesimo anno d'età e sino al raggiungimento di un'autonomia del minore, con revisione del progetto a cadenza semestrale e comunque non oltre il ventunesimo anno d'età.

### **Art. 4** **Tipologie di affido familiare**

1. L'affidamento familiare può essere distinto, in base ai tempi di permanenza fuori dal nucleo d'origine, alle finalità progettuali che ne individuano le caratteristiche, alle caratteristiche che lo dispongono, in:

1. **Affidamento consensuale** - in questo caso l'affidamento familiare è disposto dal Servizio Sociale, previo consenso di entrambi i genitori o dell'unico genitore esercente la potestà o del tutore e previa audizione del minore se maggiore di 12 anni (o "di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento") con successiva comunicazione al Giudice Tutelare che esegue un controllo di legittimità e rende esecutivo il provvedimento. Tale controllo è volto ad accertare che siano state rispettate le norme formali: controllo sui consensi, che il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, che il provvedimento contenga tutti i requisiti di cui all'art. 4 comma III e IV della L.184/83 e di seguito elencati:
  - motivi specifici che giustificano l'allontanamento del minore dalla famiglia;
  - tempi e modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, da specificare in relazione alle singole situazioni;
  - modalità di visita tra la famiglia di origine e il minore;
  - indicazione del servizio socio - assistenziale al quale è attribuita la responsabilità del programma di assistenza e la vigilanza durante l'affidamento;

- individuazione del periodo di presumibile durata dell'affidamento.

L'affidamento consensuale può essere disposto per una durata massima di 2 anni. La prosecuzione dell'affidamento oltre i 2 anni è demandata esclusivamente al Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

2. **Affidamento senza l'assenso dei genitori o giudiziale** – in questo caso l'affidamento è disposto dal Tribunale per i Minorenni, che si avvale del Servizio Sociale dell'Ente per la sua attuazione e vigilanza. Infatti, qualora manchi l'assenso degli esercenti la potestà parentale ed il minore si trovi temporaneamente in un ambiente familiare non idoneo, è il Tribunale per i Minorenni che ha il potere di disporre l'allontanamento del minore dalla famiglia naturale autorizzando l'Ente locale a provvedere all'affidamento. Inoltre, nelle situazioni di separazione e divorzio tra genitori, la legge n. 74 del 6.3.1987 (art. 11) prevede che anche il Tribunale Ordinario possa affidare a terzi il figlio minore.

2. Il Servizio Sociale ha l'obbligo di tenere costantemente informato il Giudice Tutelare, il Tribunale per i Minorenni o il Tribunale Ordinario sull'andamento dell'affidamento e di redigere una relazione semestrale all'Autorità Giudiziaria competente "sull'andamento del programma di assistenza alla famiglia di origine, sulla sua presumibile durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza".

### **Art. 5**

#### **Affidamento familiare di minori in situazioni di emergenza**

1. Tale affidamento è rivolto ad offrire una prima accoglienza, in alternativa all'inserimento in strutture residenziali, a minori che, coinvolti in situazioni familiari improvvisamente aggravatesi, debbano essere da esse allontanati.
2. Tale affidamento familiare, definibile di "pronto intervento", richiede una disponibilità immediata da parte della famiglia affidataria ad accogliere il minore, in attesa che i servizi individuino una soluzione atta a superare la situazione di crisi.
3. Questo intervento è, a tutti gli effetti, un affidamento familiare e si differenzia unicamente per la sua durata, limitata ad un massimo di tre mesi, e per la collocazione, pressoché immediata, del minore presso la famiglia affidataria, superando le tappe di conoscenza graduale.
4. La scelta dell'intervento deve essere sostenuta da gravi motivi e praticata solo qualora non sia possibile il ricorso alle reti naturali del minore, se significative, e non deve rappresentare un ulteriore elemento traumatico per lo stesso.

5. Può essere anche richiesto alla famiglia affidataria la disponibilità, in alcuni ed eccezionali casi, ad ospitare madre e bambino.

## **Art. 6 Soggetti affidatari**

1. Gli affidamenti familiari possono essere fatti a:
  - famiglie con o senza figli;
  - persone singole;
  - comunità di tipo familiare, (comunità di adulti, legati da vincoli naturali fra loro, che vivono nella società come se fosse una famiglia e pertanto con le caratteristiche riconosciute appunto ad una famiglia);
  
2. Si prevede che possano comunque essere disciplinati dal presente regolamento anche gli affidamenti a parenti entro il quarto grado.
  
3. I cittadini interessati si rivolgono per un primo colloquio ai Servizi Consultoriali dell'ASL N. 2 Savonese allo scopo di ricevere tutte le informazioni necessarie per una più chiara comprensione dell'affidamento.

## **Art. 7 Criteri di scelta degli affidatari**

1. Gli affidatari sono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali i Servizi Consultoriali dell'ASL N. 2 Savonese abbiano accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali, quali:
  - disponibilità a garantire un valido rapporto educativo, affettivo e materiale per la maturazione del minore;
  - età idonea e buono stato di salute;
  - disponibilità di un'abitazione con caratteristiche idonee ai bisogni dell'affidato;
  - integrazione della famiglia nel contesto sociale;
  - consapevolezza dell'inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e partecipazione al progetto individuale per il minore;
  - accettazione e comprensione delle esigenze del minore, della sua storia e del suo nucleo familiare e disponibilità a mantenere validi rapporti con la famiglia dell'affidato.

## **Art. 8 Competenze del Servizio Sociale dell'Ente**

1. I compiti dei Servizi Sociali sono:
  - attuare e mantenere la presa in carico sociale del minore e della famiglia d'origine;

- predisporre il progetto di affido per quanto concerne la definizione dei bisogni, degli obiettivi, dei motivi e dei tempi che sottendono lo stesso;
- segnalare la situazione del minore da collocare in affidamento;
- partecipare all'abbinamento minore/famiglia affidataria congiuntamente agli operatori dei Servizi Consultoriali dell'ASL N. 2 Savonese;
- elaborare il progetto di affido che deve prevedere tra l'altro uno stretto collegamento con il progetto d'intervento relativo alla famiglia d'origine del minore;
- in collaborazione con gli operatori dei Servizi Consultoriali dell'ASL N. 2 Savonese, supportare e preparare il minore e la famiglia d'origine all'avvio dell'affido, nonché alla sua conclusione;
- mantenere rapporti costanti con l'Autorità Giudiziaria competente.

### **Art. 9 Impegni degli affidatari**

#### 1. Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 e 333 del Codice Civile, o delle indicazioni del Tutore ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante (Autorità Giudiziaria e/o Servizio sociale);
- mantenere, qualora richiesto dal progetto di affido, anche in collaborazione con gli operatori del Servizio Sociale dell'Ente e degli operatori dei Servizi Consultoriali dell'ASL N. 2 Savonese, validi rapporti con le famiglie di origine del minore in affidamento tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affidamento;
- garantire il rispetto del progetto di affido elaborato dal servizio sociale.

2. La legge n. 149/2001 attribuisce agli affidatari "i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie".

3. Per quanto riguarda l'istituzione scolastica, gli affidatari gestiscono in toto i rapporti con la scuola: firma del diario, giustificazioni delle assenze, autorizzazioni alle uscite o gite scolastiche, colloqui con gli insegnanti. Rientrano invece nella

straordinaria amministrazione la scelta dell'indirizzo scolastico dopo la scuola dell'obbligo, la scelta dell'insegnamento della religione cattolica.

4. Poteri analoghi hanno nei rapporti con le Autorità Sanitarie: occorrerà il consenso dei genitori o del tutore per un intervento chirurgico o per una interruzione di gravidanza, in quanto interventi che esulano dall'ordinario e comportano alcuni rischi, ma non per le altre cure o visite specialistiche.

5. Il rilascio di carta di identità può essere richiesto dagli affidatari, mentre occorrerà il consenso del genitore o del tutore per il rilascio di un documento valido per l'espatrio.

6. L'affidatario deve mantenere i rapporti con gli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente che gli hanno affidato il minore, informandoli di ogni difficoltà, di eventuali problemi di salute del minore e fornendo tutte le notizie utili a concordare le scelte da praticare per la buona riuscita dell'affidamento.

#### **Art. 10**

##### **Iniziative di sostegno e formazione delle famiglie affidatarie**

1. L'art. 1, comma 3, della Legge n. 149/2001 prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali promuovano incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone singole che intendono accogliere minori in affidamento.

2. Per le famiglie che si candidano all'affidamento i Servizi Consultoriali dell'ASL N. 2 Savonese, **competenti per l'attività informativa e formativa rivolta alle aspiranti coppie affidatarie secondo le linee guida dell'ARS Liguria allegate al DGR 1621 del 27-11-2009**, tracciano una scheda del loro profilo, al fine di poter attuare, **in collaborazione e di concerto con i Servizi Sociali dell'Ente**, un intervento mirato al bisogno del bambino.

#### **Art. 11**

##### **Preparazione, abbinamento e sostegno al progetto di affidamento**

**1. Tra le famiglie disponibili già selezionate in collaborazione con i Servizi Consultoriali dell'ASL N. 2 Savonese, i Servizi Sociali dell'Ente sono tenuti ad individuare, sulla base del progetto del minore, la famiglia che meglio può rispondere ai bisogni di quel bambino.**

2. L'Assistente Sociale dell'Ente, in collaborazione con **lo psicologo dei Servizi Consultoriali dell'ASL N. 2 Savonese**, presenta alla coppia la situazione del minore, la sua storia, verifica la reale disponibilità all'abbinamento da parte della famiglia/persona individuata, in modo da consentire ad essa di autovalutare la propria disponibilità.

3. Prima di passare all'attuazione dell'affidamento, gli operatori coinvolti devono prevedere tempi e strumenti di preparazione del minore, della sua famiglia, del personale dell'eventuale struttura ospitante e della famiglia affidataria.

4. Per quanto riguarda il minore, esso deve essere aiutato a compiere il proprio processo di separazione e di distacco e la propria proiezione verso una situazione nuova, a lui ignota nei connotati concreti.

5. Per quanto riguarda la famiglia di origine, essa deve essere aiutata a capire ed elaborare l'allontanamento e separazione dal minore in modo tale che l'affidamento non sia vissuto come atto punitivo, bensì come una risposta alle esigenze del minore.

6. Se il minore è ospite in una struttura residenziale, la preparazione deve coinvolgere anche il personale della stessa perché dia messaggi corretti e coerenti con il progetto previsto.

7. Per quanto riguarda la famiglia/persona affidataria individuata, con questa occorre programmare un congruo periodo di sperimentazione di rapporti, tanto più lungo quanto maggiore è l'età del bambino, prima di procedere al vero e proprio avvio dell'affidamento.

8. I genitori affidatari possono accogliere fino ad un massimo di 2 minori, derogabile fino a 3 solo ed esclusivamente in caso di rapporto di fratellanza e comunque senza superare il tetto massimo di 6 minori compresi i figli naturali della coppia.

9. L'Assistente Sociale dell'Ente dovrà espletare tutte le procedure necessarie per l'attuazione dell'affidamento e per tutta la durata dello stesso relazionare semestralmente al Tribunale per i Minorenni, al Giudice Tutelare o al Tribunale Ordinario.

10. Da parte dell'Assistente Sociale e dei Servizi Consultoriali dell'ASL N. 2 Savonese, ad affidamento iniziato, va previsto un periodo di particolare sostegno, alla famiglia affidataria e alla famiglia d'origine, fino a quando la situazione relazionale non avrà raggiunto un equilibrio accettabile da tutti i componenti dei due nuclei. Nelle situazioni di particolare conflittualità e complessità il sostegno alla famiglia affidataria potrà anche essere svolto individualmente dallo psicologo dei Servizi Consultoriali dell'ASL N. 2 Savonese ovvero del Distretto Sociosanitario

11. Gli operatori devono regolamentare e mediare i rapporti tra la famiglia di origine e la famiglia affidataria al fine di prevenire ed evitare il più possibile motivi di conflitti tra le due famiglie che ricadrebbero sul minore e sulle sue relazioni. Durante tutta la durata dell'affidamento gli operatori dovranno:

- mantenere periodici contatti con la famiglia affidataria, attraverso colloqui e visite domiciliari, per una costante verifica sull'andamento dell'affido;
- continuare il sostegno del minore;

- mantenere un costante rapporto con la famiglia d'origine del minore, attivando una serie di interventi di supporto finalizzati alla rimozione delle difficoltà che hanno portato all'allontanamento del minore, alla preparazione del suo rientro in famiglia, alla crescita ed acquisizione di nuove capacità genitoriali.

## **Art. 12**

### **Provvedimento di affidamento familiare**

1. L'affidamento familiare è disposto con atto amministrativo **dal Sindaco o Assessore delegato** dell'Ente di residenza del bambino coinvolto a seguito di proposta del Servizio Sociale, previo consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.
2. Il provvedimento di affido è reso esecutivo dall'Autorità Giudiziaria competente del luogo ove si trova il minore a norma Legge 184/1983 e s.m.s.
3. Nel caso in cui non vi sia l'assenso dell'esercente la potestà genitoriale provvede il Tribunale per il Minorenni competente per zona.
4. Il progetto di affidamento familiare è elaborato dall'équipe (Assistente Sociale, Psicologo ed educatore) che ha in carico il minore e la sua famiglia.
5. La proposta del Servizio Sociale deve indicare specificatamente:
  - le motivazioni dell'intervento;
  - i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario;
  - il periodo presumibile di durata dell'affido;
  - il servizio sociale cui è attribuita la vigilanza sull'affidamento.

## **Art. 13**

### **Sostegno economico alla famiglia affidataria**

1. L'Ente erogherà alla famiglia / persona affidataria un contributo assistenziale a totale favore del minore affidato nel rispetto del principio di cui all'art. 38 IV Comma Legge 149/2001 che prevede che l'affidamento si fonda sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza delle persone e delle famiglie indipendentemente dalle condizioni economiche possedute.
2. Il contributo mensile per gli affidi residenziali sarà pari all'ammontare della pensione INPS integrata al trattamento minimo;
3. Gli affidamenti avviati entro il giorno 15 del mese saranno pagati per intero, quelli successivi avranno la quota dimezzata.
4. Gli affidamenti conclusi oltre il 15 del mese saranno pagati per intero, quelli precedenti avranno la quota dimezzata.

5. Il contributo mensile per gli affidi diurni sarà pari al 70% all'ammontare della pensione INPS integrata al trattamento minimo.

6. Su relazione dell'Assistente Sociale la quota base come definita ai precedenti punti 2. e 5. può essere aumentata:

- fino al 30% per minori con particolari situazioni socio-ambientali e sanitarie, neonati (0-24 mesi), adolescenti;
- fino al 100% per minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di gravi handicap psichici o fisici, riconosciuti e legalmente certificati;

7. Non sono previsti ulteriori contributi e/o rimborsi spese.

8. Nel caso di affidamento di un minore a rischio giuridico agli affidatari deve essere erogato un contributo economico pari a quello corrisposto alle famiglie affidatarie fino al decreto di affidamento pre-adoptivo.

9. Nelle situazioni in cui la famiglia d'origine risulti in condizioni economiche tali da consentirle di contribuire in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il servizio concorda con essa l'entità e le modalità di corresponsione del contributo mensile (secondo i criteri previsti per gli inserimenti in struttura) e le altre forme di contribuzione non economica: corredo, libri ecc.

10. In tutti i casi il contributo economico per l'affidamento è sempre aggiuntivo rispetto ai redditi dei minori interessati (indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, lavoro o tirocini formativi).

#### **Art. 14**

##### **Altre forme di sostegno sociale ed economico alla famiglia affidataria**

1. L'Ente provvede a stipulare a favore dei minori affidati una polizza di assicurazione per gli infortuni e per la responsabilità civile.

2. Oltre al sostegno economico, è necessario promuovere:

- la priorità d'accesso ai servizi pubblici ai quali normalmente si accede per graduatoria (es. Asili Nido);
- le eventuali agevolazioni per il pagamento delle rette per la frequenza agli stessi, della mensa scolastica e del servizio di scuolabus.

3. Se il bambino è inserito nello stato di famiglia degli affidatari, i medesimi possono richiedere gli assegni familiari come se si trattasse di figli propri (subordinati quindi al reddito degli affidatari).

4. Se invece mantiene la residenza presso la propria famiglia di origine, gli affidatari possono inoltrare una domanda alla sede I.N.P.S. di competenza

segnalando che il bambino vive presso di loro ed allegando copia della dichiarazione di affidamento rilasciata dal servizio sociale. Anche in questo caso si farà riferimento al reddito degli affidatari.

5. Inoltre sempre l'art. 38 della legge 184/1983 stabilisce che "alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici."

6. Pertanto possono essere estese agli affidatari le norme di cui alla legge 08.03.2000 n. 53, "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" e il D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".

### **Art. 15** **Cessazione dell'affidamento**

1. L'affidamento cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

2. Al termine dell'affidamento il minore può rientrare nella propria famiglia di origine o intraprendere, al compimento del 18° anno di età, un diverso percorso di vita autonoma ed indipendente.

3. In entrambi i casi si prevede che il minore debba essere adeguatamente preparato prevedendo una gradualità e predisponendo adeguati sostegni.

4. La famiglia affidataria verrà informata delle modalità di reinserimento del minore prefigurate dagli operatori, perché possano positivamente partecipare al progetto ed individuare le modalità più corrette per mantenere relazioni significative con il minore.

5. Per ogni affidamento prorogato, o interrotto prima del termine previsto, l'Assistente Sociale che lo ha disposto dovrà inviare specifica relazione al Giudice Tutelare, o al Tribunale per i Minorenni, o al Tribunale Ordinario.

6. Ad affidamento concluso si ritiene importante mantenere rapporti con la famiglia affidataria al fine di valutare la sua disponibilità a nuovi affidamenti e dando ad essa l'opportunità di esprimere nell'ambito di iniziative consortili in materia di affidamento le proprie valutazioni sull'esperienza fatta.

**Art. 16**  
**Affidamento diurno o a tempo parziale**

1. L'affidamento diurno consiste nell'affidamento a persone che volontariamente si rendono disponibili ad ospitare il minore per parte della giornata, per alcuni o tutti i giorni della settimana.
2. Tale tipo di affidamento può essere strumento utile nelle situazioni in cui la famiglia di origine necessita di un supporto nell'educazione del minore e nella sua assistenza quotidiana.
3. Gli affidatari possono essere famiglie, singoli o comunità di tipo familiare individuati tra quelli che offrono la loro disponibilità per questo tipo di sostegno, secondo le modalità di reperimento di cui all'art. 7.
4. Gli affidatari possono accogliere fino ad un massimo di 2 minori, derogabile fino a 3 solo ed esclusivamente in caso di rapporto di fratellanza.
5. L'affidamento diurno o a tempo parziale si configura pertanto come un intervento con il quale il minore ha la possibilità di avere esperienze integrative positive che la sua famiglia non è in grado di fornirgli quali, ad esempio, la partecipazione guidata in attività educativo - scolastiche e di inserimento sociale. Tale intervento può essere utile anche nei casi in cui il minore, in fase pre - adolescenziale o adolescenziale, rifiuti l'affidamento familiare residenziale, ma necessita comunque di sostegno.
6. L'affido diurno o a tempo parziale è previsto come effettuabile solo da terzi e non da parenti entro il quarto grado del minore.
7. L'affido può attuarsi solo sulla base di uno specifico progetto che coinvolga gli operatori socio-sanitari consultoriali, l'affidatario e la famiglia d'origine. Non è necessaria comunicazione ad alcuna Autorità Giudiziaria.
8. L'Assistente Sociale che ha in carico il caso deve predisporre il progetto e prevedere idonei strumenti di sostegno (assistenza domiciliare, economica, educativa) qualora il minore rientri nella propria famiglia d'origine.

**Art. 17**  
**Affidamento a parenti**

1. Gli affidamenti a parenti entro il quarto grado possono essere consensuali (nel qual caso non è necessaria segnalazione ad alcuna Autorità Giudiziaria) o disposti dall'Autorità Giudiziaria.
2. Trattandosi di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, non dovrebbe essere previsto un contributo economico per gli affidatari,

soprattutto dove la famiglia d'origine contribuisce spontaneamente al mantenimento del minore presso il parente.

Nel caso in cui i parenti affidatari non siano in grado di provvedere alle necessità economiche del minore si ritiene necessario erogare almeno il 50% delle quote di sostegno economico stabilite all'art. 13 del presente regolamento.

3. Di norma non sono compresi tra gli "affidamenti a parenti" (e quindi non può essere erogato alcun contributo economico) gli affidamenti a parenti di minori stranieri non accompagnati disposti dall'Autorità Giudiziaria, ciò per tutelare tali minori e poter regolarizzare la loro permanenza nel nostro Stato.

### **Art. 18**

#### **Affidamento a rischio giuridico**

1. Il Tribunale per i Minorenni può decidere l'affidamento di un minore a rischio giuridico nei diversi momenti dell'iter processuale che porta all'adozione:

- prima ancora dell'apertura dello stato di adottabilità, quando comunque si intravede un rischio grave;
- al momento dell'apertura dello stato di adottabilità;
- dopo la sentenza di primo grado, dopo l'appello, in attesa della sentenza di Cassazione, ecc.

2. Nei provvedimenti definiti "a rischio giuridico" la scelta della famiglia affidataria avviene da parte del Tribunale per i Minorenni stesso, anche in collaborazione con i servizi Consultoriali che hanno in carico il minore e, di norma, tra le coppie che avendo presentato domanda per l'adozione, sono in attesa dell'abbinamento o che abbiano i requisiti formali ed intendano procedere all'eventuale adozione e con residenza preferibilmente diversa dalla zona di provenienza del minore.

3. I servizi che seguono l'affidamento sono quelli di residenza della famiglia affidataria, da essi conosciuta in sede di indagine per l'idoneità all'adozione.

4. Alla coppia che accoglie il minore è garantita la riservatezza rispetto alla famiglia d'origine.

5. Negli affidamenti a rischio giuridico il contributo economico di cui all'art. 13 verrà erogato solo se ritenuto necessario nel progetto.

### **Art. 19**

#### **Norme finali**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni altro testo regolamentare comunale incompatibile con le disposizioni e i principi in esso dettati e, in particolare, il Regolamento dell'affidamento familiare, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30.07.1992.

3. Per quanto non specificatamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle leggi ed agli atti aventi forza di leggi nazionali e regionali vigenti in materia, allo Statuto del Comune, ai regolamenti di carattere generale nonché ad ogni altra vigente normativa.